



DISPOSIZIONI COMUNALI IN CASO DI NEVICATE E GELO

1. In caso di nevicata lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve davanti agli stabili ed accessi privati provocati dal passaggio dello spazzaneve deve essere eseguito dai proprietari.
2. **E' vietato gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà.** La neve deve essere ordinatamente ammassata sull'area privata evitando di ostacolare il traffico lento e motorizzato. Durante tutta la stagione invernale è vietato spargere acqua sul campo stradale.
3. Durante le nevicata, o in caso di minaccia di precipitazioni nevose, formazione di ghiaccio o accumuli di neve in caso di vento, tutti i proprietari di veicoli che non hanno la possibilità di posteggiare il proprio automezzo su parcheggio privato devono usare le seguenti zone:
a Mesocco il posteggio del cimitero, il piazzale ex stazione FR o il posteggio in zona Buschì;
a San Bernardino: il posteggio Lungo-Moesa, zona sud (con vignetta).
L'accesso alle zone citate verrà sgomberato prioritariamente.
Nella zona di Pian San Giacomo lo sgombero può essere difficoltoso in caso di forte vento con accumulo di neve sulla carreggiata. Lo stazionamento temporaneo di veicoli all'inizio della strada per Ghifa può avvenire solo sul bordo strada lato est per non intralciare i lavori di sgombero. In previsione di imminenti nevicata evitare di posteggiare lontano dalle strade principali.
I proprietari di autoveicoli sono tenuti a posteggiare le loro autovetture in maniera ordinata in modo da non intralciare il passaggio dello spazzaneve. È inoltre vietato parcheggiare sulle strade pubbliche compromettendo la viabilità e i lavori di sgombero. In caso di nevicata, in special modo notturne, i parcheggi in zona Coop a Mesocco vanno lasciati liberi per garantire uno sgombero efficiente degli stessi; in caso di danni a veicoli comunque stazionati sull'area il Comune non riconoscerà alcun risarcimento.
4. I proprietari di immobili devono provvedere a mettere in sicurezza i tetti verso le strade pubbliche per evitare la caduta di neve o di lastroni di ghiaccio sulla pubblica via: essi vengono ritenuti responsabili per qualsiasi danno a persone o a cose dovuti all'inosservanza di questa disposizione. I proprietari di fondi confinanti con le strade comunali devono provvedere, entro il 1° dicembre, al taglio di eventuali rami o arbusti che, sconfinando su suolo pubblico, ostacolano il transito dello spazzaneve. In caso di mancato intervento provvederanno gli operai comunali a spese dei privati.
5. Il Comune è autorizzato a depositare la neve dello sgombero su fondi privati confinanti. Dopo lo sgelò il Comune provvede a pulire i fondi in questione dai detriti e dalla ghiaia. I danni a proprietà private causati da lavori di sgombero neve comunali sono da notificare tempestivamente all'incaricato comunale e non potranno essere riparati prima che lo stesso non li abbia stimati. Notifiche tardive e non comprovate vengono respinte.
6. Il Comune provvede alla manutenzione invernale delle strade come da piano conforme ai principi della pianificazione locale. Su tutte le altre strade, in particolare su quelle extraurbane, agricole e forestali non verrà eseguita nessuna manutenzione invernale (sgombero neve, insabbiatura, ecc.). Sulle strade non mantenute aperte dal Comune è severamente proibito eseguire lavori di sgombero della neve e lavori di insabbiatura senza il consenso del Municipio, responsabile per il rilascio di autorizzazioni di eccezione. In ogni caso chi circola nel periodo invernale su strade non gestite dal Comune lo fa a proprio rischio e pericolo e può essere reso responsabile per eventuali danni.
7. Trasgressioni alle citate disposizioni saranno punibili a norma dei relativi regolamenti o tramite denuncia alle istanze competenti.

Mesocco, novembre 2018

MUNICIPIO DI MESOCCO

Il Sindaco: Ch. De Tann

Il Segretario: G. Cereghetti